



COMUNE DI ARNESANO (LE)

Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 06/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 11 del mese di aprile alle ore 10.30, previa convocazione, si è riunito in collegamento audio-video il Revisore Unico dei Conti Rag. Domenico Gigante. Partecipa alla riunione in collegamento audio-video il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Pierpaolo Colucci.

Il Revisore ha dovuto riunirsi in collegamento audio video a seguito di impossibilità di raggiungere fisicamente la sede comunale vista la distanza del suo domicilio rispetto alla sede comunale.

Il Revisore continua l'esame della documentazione ricevuta a mezzo nota pec prot. 0003240 del 09/04/2024 aggiornata con nota pec prot 0003298 del 11/04/2024 dal Protocollo del Comune di Arnesano, per dar seguito alla richiesta di parere in merito al presente documento: **"Allegato al PIAO 2024-2026 PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDEXENZE DI PERSONALE EX ART. 33, C.2 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165."**, con il quale si propone l'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 e dotazione.

RICHIAMATI:

l'art. 2-4-6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

RILEVATO, quindi, che è necessario per l'ente, in ossequio all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

DATO ATTO, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile;
- D) procedure di stabilizzazione;
- E) progressioni verticali;

VISTO, altresì che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno 17 marzo 2020, con il quale, in applicazione dell'art.33 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con la spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

CHE, in particolare, secondo l'art. 2, comma 1, dello schema di decreto sopra citato, per spesa del personale si intende "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego (...) al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato", mentre per entrate correnti occorre considerare "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata".

CHE, L'art. 4 del medesimo schema di decreto riconosce la facoltà di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il

rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione non superiore al valore soglia individuato nella misura del 27,20 per cento (per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 3.000 e fino a 4.999 abitanti, come il Comune di Arnesano).

VERIFICATO che il Comune di Arnesano rientra nei parametri come da tabella che segue:

Differenziazione dei comuni per fascia demografica				Valore soglia
tra	e		Classe	
-	999	abitanti	A	29,50%
1.000	1.999	abitanti	B	28,60%
2.000	2.999	abitanti	C	27,60%
3.000	4.999	abitanti	D	27,20%

VERIFICATO che questo Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera d) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 21,40%, si colloca nella seguente fascia: FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1;

VERIFICATO che il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso e che le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

DATO ATTO che sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento nel 2024 consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari a € 159.539,53;

DATO ATTO altresì che quindi che l'anno 2024 il tetto massimo della spesa di personale è di € 748.516,25;

DATO ATTO che tale valore soglia di spesa rientra nel limite come individuato dall'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006, pari ad € 912.636,78;

DATO ATTO che i predetti valori che sono inseriti nella Determina n. 985 del 30/11/2023, allegata al PIAO, che ha determinato il limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020.

RILEVATO che nell'anno 2023 si sono verificate varie cessazioni dei rapporti tra cui n°1 per la categoria ex B Esecutori, n°2 per la categoria ex C Istruttore Tecnico Geometra, n°1 per la categoria ex C Istruttore Amministrativo e n°1 per la categoria ex C Istruttore di Vigilanza.

RILEVATO che il parametro di virtuosità è pari al 21,40%, il margine potenziale di spesa per l'anno 2024 è pari a € 748.516,25 e che la spesa per il lavoro flessibile relativa al 2009 era pari ad € 34.035,15 (limite tuttora vigente)

CHIARITO il fatto che in caso di cessazioni dal servizio di personale in corso di anno, la sostituzione possa essere effettuata senza necessità di modifiche al fabbisogno se effettuate con pari profilo

VISTA la volontà dell'Amministrazione Comunale è di prevedere la copertura dei seguenti posti nel Piano Triennale dei fabbisogni del personale mediante lo strumento di utilizzo delle graduatorie di altri Enti, il concorso pubblico, la mobilità ed ogni altra procedura prevista dalle norme:

PROGRAMMAZIONE ANNO 2024

n°1 ex categoria D Istruttore Direttivo Tecnico Area EQ (Piano fabbisogno 2023)

n°1 ex categoria D Istruttore Direttivo Tecnico Area EQ (a valere programma CAPCOE 2021-2027)

n°1 ex categoria D Istruttore Direttivo Specialista in attività amministrative e contabili Area EQ (a valere programma CAPCOE 2021-2027)

n°1 ex categoria C Istruttore Tecnico Geometra Area Istruttori (12 ore settimanali per 2 mesi)

PROGRAMMAZIONE ANNO 2025 (nessuna)

PROGRAMMAZIONE ANNO 2026 (nessuna)

CONFERMATA negli atti la volontà:

- di prevedere l'adeguamento della dotazione organica dell'Ente secondo le proprie esigenze funzionali anche alla luce delle n°5 cessazioni con rapporto a tempo indeterminato intervenute nell'anno 2023;
- di voler procedere a nuove assunzioni per il triennio 2024/2026 secondo lo schema riportato nell'allegato Piano Occupazionale alla proposta di deliberazione;

VERIFICATA l'inesistenza di situazioni di eccedenza e/o esubero di personale, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

VISTI

- l'articolo unico, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria Anno 2007), modificato dall'art.14, comma 7 Legge n.122/2010 e dalla Legge 114/2014 che avevano introdotto i commi 557 bis, 557 ter e 557 quater, contenente la disciplina vincolistica in materia di spese del personale, dovendo le Amministrazioni Pubbliche provvedere alla costante riduzione della spesa complessiva del personale comportando, il mancato rispetto del citato comma 557, il divieto assoluto di assunzioni a qualunque titolo e durata; nonché le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato e le deliberazioni della Corte dei Conti con le quali sono state precisate le voci da considerare e da escludere ai fini del rispetto del limite di spesa; il mancato rispetto del comma 557 comporta il divieto assoluto di assunzioni a qualunque titolo e durata;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;
- il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto della Funzione Pubblica dell'8/05/2018 col quale sono state emanate le Linee di Indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58 del 28.06.2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente, ed il relativo prospetto illustrativo, che riporta l'incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dell'Ente in € 159.539,53 per l'anno 2024;
- l'allegato oggetto di esame, con la quale viene proposta all'interno dell'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024/2026, ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 80/2021, la Sezione Organizzazione e Capitale Umano, sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni, gli adempimenti previsti per il Piano suddetto, nel rispetto e in attuazione delle prescrizioni della vigente normativa;

VERIFICATO

- che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, la spesa del personale del Comune di Arnesano, in base alla fascia demografica a cui appartiene, non supera il 27,20% della media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (2020/2022) al netto dell'accantonamento al FCDE stanziato in Bilancio (2022) ed è calcolata al punto c) del prospetto innanzi richiamato in 21,40%.

- che il piano occupazionale 2024/2026 dell'Ente prevede, nel rispetto della normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di:

n. 4 unità lavorative per l'anno 2024;

n. 0 unità lavorative per l'anno 2025;

n. 0 unità lavorative per l'anno 2026;

secondo i quadri dettagliati allegati alla proposta di delibera.

VISTI

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Personale e dell'Area Finanziaria in data 11/04/2024

il prospetto del rispetto degli equilibri di bilancio per il triennio 2024/2026, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Finanziaria in data 11/04/2024

RITENUTA

attendibile e congrua la proposta di adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024/2026 – Piano occupazione 2024/2026, secondo quanto riportato nell'allegato al PIAO, Sezione Organizzazione e Capitale Umano, sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni, di cui all'oggetto: **“Allegato al PIAO 2024-2026 PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, C.2 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165.”**

Per tutto quanto innanzi, il Revisore Unico

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sull'**Allegato al PIAO 2024-2026 PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, C.2 DEL D. LGS. 30.03.2001 N. 165.”**

Il presente Verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Rag. Domenico Gigante,

Revisore Unico